



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

14ª Seduta pubblica – Martedì 27 ottobre 2015

Deliberazione legislativa n. 19

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI”.
(Progetti di legge n. 43, 57 e 67)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il testo unificato del progetto di legge relativo a “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*” elaborato dalla Prima Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:

- progetto di legge n. 43: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Berlatto relativa a “Norme per l’istituzione del servizio di vigilanza ambientale della Regione del Veneto”;
- progetto di legge n. 57: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Giorgetti, Barison e Donazzan relativa a “Riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e istituzione del dipartimento di polizia locale regionale presso l’ARPAV”;
- progetto di legge n. 67: disegno di legge relativo a “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” (deliberazione della Giunta regionale n. 13/DDL del 28 settembre 2015);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tema della riforma della governance locale ha assunto particolare rilevanza a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Riforma Delrio), recante “Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”.

La legge Delrio detta i principi per un’ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, in particolare, la ridefinizione dell’assetto delle Province, nonostante la disciplina ivi contenuta si autodefinisca “transitoria” in attesa dell’approvazione della riforma costituzionale sul bicameralismo perfetto e sul titolo V, finalizzata tra l’altro alla definitiva soppressione delle Province (A.S. 2613).

Il legislatore statale configura le Province quali enti di secondo livello, definendole quali “enti territoriali di area vasta”, titolari di funzioni fondamentali espressamente individuate.

Con riguardo alle altre funzioni, non fondamentali, attualmente esercitate dalle Province, la legge prevede un processo di riordino, individuandone tempi e modalità.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 91 e 92, della citata legge, in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto l'Accordo tra Stato e Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, ed è stata altresì raggiunta l'intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, la cui pubblicazione in GU è avvenuta il 12 novembre 2014.

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha seriamente compromesso il processo di attuazione della legge Delrio: da un lato, infatti, ha introdotto rilevanti tagli ai bilanci degli enti territoriali, pregiudicando irrimediabilmente il principio della necessaria corrispondenza tra funzioni da riallocare e risorse; dall'altro lato, ha posto a carico delle Regioni il costo del personale provinciale in sovrannumero adibito alle funzioni non fondamentali.

La situazione è divenuta ancor più grave a seguito dell'entrata in vigore del recente DL n. 78/2015 (c.d. Decreto enti locali) e della bozza di decreto legislativo in materia di politiche del lavoro, che hanno previsto rispettivamente il passaggio in via residuale della polizia provinciale nell'organico dei comuni (art. 5 DL 78/2015) e un riordino dei Centri per l'impiego che impegna le Regioni a stipulare una convenzione con il Ministero per la riorganizzazione di tali servizi che, secondo l'impianto proposto, dovrebbero passare alle Regioni (art. 15 DL 78/2015 e artt. 11 e 18 della bozza di decreto legislativo).

La legge di conversione del Decreto n. 78/2015 (Legge 6 agosto 2015, n. 125) introduce talune modifiche sia in ordine al riordino delle funzioni di polizia provinciale sia in materia di politiche attive del lavoro e contiene una previsione sanzionatoria di rilevante impatto per l'Amministrazione regionale, previsione che ricollega, alla mancata adozione entro il 31 ottobre 2015 delle leggi regionali di riordino, l'obbligo per le Regioni di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 (ed entro il 30 aprile per gli anni successivi), a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di Venezia le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, che saranno determinate con DM da adottarsi entro il 31 ottobre (cfr. art. 7, comma 9 quinquies, decreto).

La presente proposta discende dal coordinamento, effettuato in Prima commissione consiliare, del testo del disegno di legge n. 67 con le proposte n. 43 e n. 67 e con gli emendamenti presentati ed accolti dalla Commissione.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge, che prevede il riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e con il coinvolgimento delle autonomie locali nella forma dell'acquisizione dei pareri di competenza dell'Osservatorio e del Consiglio delle autonomie.

L'articolo 2 "Funzioni delle province" stabilisce al primo comma che le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

I commi successivi contengono disposizioni in materia di risorse umane.

Inoltre la disposizione stabilisce che il personale provinciale che all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercitava le funzioni non fondamentali,

continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

Segue la previsione con cui si stabilisce che le norme contenute nell'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) nonché i successivi provvedimenti attuativi (il riferimento, in particolare, è alle previsioni contenute nel Decreto ministeriale recante i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale provinciale in sovrannumero, in corso di pubblicazione) non trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 3 prevede che la neo costituita Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.

Il secondo comma inoltre prevede l'attribuzione alla Città metropolitana di Venezia di tutte le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province ai sensi dell'articolo 2.

Infine, il terzo comma contiene il riconoscimento della facoltà, per il legislatore regionale, di conferire alla Città metropolitana ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 4 contiene una disposizione dedicata alla Provincia di Belluno, stabilendo che la medesima Provincia esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province dall'articolo 2.

L'articolo 5 contiene una disciplina transitoria delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle Province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro". In particolare, si prevede che, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

Con riguardo al medesimo arco temporale, la disposizione prevede l'affidamento in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia della responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale e la garanzia del finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali. Si demanda inoltre ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia con riguardo al medesimo biennio 2015 e 2016.

La norma infine prevede la riorganizzazione, ad opera della Giunta regionale, della rete dei servizi pubblici e privati accreditati, anche alla luce dei processi di riforma in corso.

L'articolo 6, in recepimento della normativa nazionale, stabilisce che le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e una

proposta, soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, volta al riordino delle società, degli enti strumentali e delle agenzie di ambito provinciale o sub-provinciale.

L'articolo 7 contiene una disposizione relativa al "Monitoraggio", finalizzata a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, con la quale si attribuisce alla Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore delle leggi di riordino, il compito di presentare alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

L'articolo 8 "Disposizioni transitorie" mira a garantire la piena continuità dei servizi erogati, stabilendo che la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.

Il secondo comma prevede inoltre che, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, spettino alla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" le funzioni consultive al primo attribuite dalla legge.

Segue l'articolo 9 "Disposizioni finali" che disciplina le modalità organizzative correlate al processo di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo che, nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, siano definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della legge.

La norma stabilisce altresì che, per l'anno 2015, la Regione assicuri la copertura del costo del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.

Con riferimento agli anni 2016 e 2017, si prevede un finanziamento per la copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, quantificato in misura non superiore a 40.000.000,00 di euro annui.

Nel corso dell'esame in Commissione il testo è stato emendato, stabilendo, in particolare, che il personale delle province adibito a funzioni non fondamentali - con esclusione di quello adibito a funzioni di polizia, soggetto a speciale disciplina, - venga trasferito alla Regione e sia da questa distaccato alle province stesse, con oneri a carico della Regione.

È stato inoltre prevista l'eventualità, in modo da recepire le esigenze che avevano suggerito la presentazione delle proposte n. 43 e n. 57, che la Giunta presenti disegni di legge volti al riordino di specifiche funzioni in relazione a sopravvenute esigenze organizzative, oltre che disegni di legge e provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della legge.

L'articolo 10 "Norma finanziaria" contiene due previsioni: la prima riguarda la copertura degli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2, quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015; la seconda riguarda la copertura degli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017.

Infine, l'articolo 11 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima commissione nella seduta n. 14 del 21 ottobre 2015 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Indipendenza Noi Veneto, il voto di astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito

Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per il Veneto, il Veneto del Fare-Lista Tosi, Movimento Cinque Stelle.”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere *Stefano FRACASSO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

arriviamo a questo passaggio di un percorso devo dire accidentato ma tuttavia secondo noi necessario di abolizione delle Province e di semplificazione dell’architettura istituzionale del nostro Paese.

Sono stati ripetuti i tentativi di ridurre i livelli di governo che sono oggi quattro: i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, più una serie numerosa di Enti che hanno proliferato nel tempo e rispetto ai quali l’efficienza complessiva del sistema amministrativo non ha mostrato di poter rispondere alle sfide del Paese.

Quindi vale la pena ricordarci - non so se tutti hanno condiviso questo obiettivo o in che misura l’hanno condiviso - che nel dibattito politico è un tema che è ritornato più volte, l’ultimo dei quali ricordo con il Governo Monti che aveva anche quello fatto un tentativo poi retrocedendo per motivi costituzionali, quindi siamo a questo passaggio.

È un passaggio, dicevo, non semplice, accidentato perché si trova dentro a una doppia contingenza, una contingenza di finanza pubblica che è quella che conosciamo, è già stato ricordato dal relatore il taglio della Legge di stabilità del 2015, sappiamo che la Legge di stabilità del 2016 ne contiene un altro non meglio quantificato, al momento il testo è stato trasmesso credo ieri ai Senatori, insomma ai Parlamentari, quindi non ho avuto il tempo di vedere qual è effettivamente questo taglio, quindi non nascondo nulla che questo ci preoccupa.

Ci preoccupa però nella misura in cui potrebbe rallentare e rendere più difficile un esito, ripeto, che invece riteniamo necessario; cioè che si vada a una semplificazione dei livelli amministrativi e a una riduzione dei livelli amministrativi del nostro Paese. Questo per noi rimane un punto fisso.

Doppia contingenza perché, dicevo, non solo le previsioni della legge di stabilità ma pure - anche questo però non va nascosto a quest’Aula - una certa riluttanza del Veneto nell’affrontare la questione, perché la questione è all’ordine del giorno da almeno un anno e mezzo. Ci sono Regioni che hanno legiferato ben prima della nostra, ovviamente anche in pendenza di atti dei Ministeri o del Governo che avrebbero meglio chiarito successivamente le competenze e il destino del personale ma, ripeto, se andiamo a vedere il dossier - e qui devo ringraziare l’Ufficio della Commissione ancora per il lavoro fatto - è evidente che altre Regioni avevano affrontato prima il tema complessivo del riordino amministrativo.

Nel nostro caso io aggiungo per tutti gli autonomisti - e so che qui sono molti a cominciare dal nostro Presidente del Consiglio - è anche un’occasione per riconoscere che l’abolizione delle Province porta con sé un maggior ruolo della Regione. Il fatto stesso che siamo qui a fare una legge sulle deleghe, checché se ne dica, è così, perché le Province nascono dopo il Governo Cavour applicando all’Italia il modello piemontese/francese di accentramento amministrativo.

Allora, qualche secolo fa, tutti gli autonomisti d’Italia si scagliarono contro l’istituzione del Province del Governo dopo Cavour, adesso mi pare che gli autonomisti siano un po’ troppo tiepidi di fronte, ripeto, ad una riforma vera - e il fatto che sia una riforma vera lo dimostrano le difficoltà perché se non fosse vera forse le cose sarebbero già chiuse - le difficoltà ci sono e sono tante a cominciare dal destino, dalla

salvaguardia del personale e delle professionalità che esistono, esistono delle funzioni non solo le fondamentali ma anche le non fondamentali, che nel tempo le Regioni hanno via via assegnato a questi Enti.

Quindi noi riconosciamo che la proposta della Giunta e i miglioramenti che sono stati fatti in sede di Commissione mettono in sicurezza il personale, riconoscono le professionalità almeno nei limiti della ricognizione che le Province hanno trasmesso alla Regione, perché su questi numeri noi abbiamo fatto il confronto sulla proposta della Giunta, e riconosciamo, ripeto, che rispetto a questo è stato fatto almeno fin qui nella salvaguardia del personale quanto era possibile, anzi noi auspichiamo che si possa fare qualcosa di più ma magari in sede di discussione degli emendamenti vedremo a cosa mi riferisco.

Quello che invece abbiamo sostenuto in Commissione e torniamo a sostenere oggi è: perché non approfittare di questo passaggio per rimettere un po' di ordine in altre funzioni che oggi sono riconosciute a Enti di area vasta, cioè sostanzialmente a convenzioni e ad Assemblies tra i Comuni, mi riferisco ai bacini per il governo del ciclo dei rifiuti, mi riferisco ai bacini per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, mi riferisco ai bacini addirittura per l'affidamento delle gare sul gas e così via; ci sono competenze diffuse in ambito di difesa del suolo, ci sono competenze ancora in convenzione tra Comuni sul servizio idrico, insomma questa è un'occasione in cui anche in Veneto, come in altre Regioni, è impossibile mettere un po' di ordine e riportare a questo Ente di area vasta fatto dai Comuni quelle competenze che oggi i Sindaci si trovano a discutere con gli stessi colleghi in sedi diverse quando lo potrebbero fare in un'unica sede che è l'Ente di area vasta ex Provincia.

Questo è il primo punto che mettiamo all'attenzione e sul quale abbiamo presentato degli emendamenti che si traduce per la Città metropolitana di Venezia in una proposta analoga, visto che la Città metropolitana sostituisce a tutti gli effetti la ex Provincia, perché anche qui non approfittare per attribuire alla Città metropolitana quelle funzioni che in altre Regioni hanno trasferito, con questa legge di riordino delle deleghe sulle Province, alle Città metropolitane? Per esempio in Lombardia questo è stato fatto alla Città metropolitana di Milano.

Stesso tema con altra declinazione lo abbiamo affrontato sull'autonomia della Provincia montana di Belluno.

Già con l'approvazione del nuovo Statuto della nostra Regione era stata riconosciuta, poi con legge e quindi ancora: perché non approfittare di questo passaggio?

Alcune Regioni hanno chiamato la legge che noi approviamo oggi "Riforma del sistema di Governo regionale e locale" titolo della legge dell'Emilia, oppure "Riforma del sistema delle autonomie della Regione" in Lombardia, quindi anche solo dal titolo si capisce che è stato fatto un lavoro che va più in là della necessaria salvaguardia del personale, della messa in sicurezza delle professionalità e della continuità del servizio, e questo è il contenuto delle nostre proposte di emendamento.

Ripeto, non ci nascondiamo problemi che possano arrivare da altri fronti, segnatamente dal fronte governativo e dalla Legge di stabilità; ovviamente faremo quanto è in nostro potere perché i Parlamentari intervengano in modo che questa riforma possa giungere a compimento nel miglior modo possibile ma non vorremo nemmeno che con la scusa dei tagli sulla Legge di stabilità non si affrontasse - questo sì - una sfida anche in Veneto di revisione dell'architettura istituzionale di questa Regione che ne ha profonda necessità.

Ci riserviamo peraltro, anche per non appesantire i lavori poi di discussione, di valutare alcuni emendamenti che insistono su temi che anche noi abbiamo sottolineato,

in particolare sull'autonomia della Provincia di Belluno, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione; abbiamo letto l'emendamento che l'assessore Bottacin aveva annunciato in sede di Prima Commissione e quindi vorremo confrontarci anche prima di tornare in Aula, ma l'appello che facciamo è: non perdiamo questa occasione. Mettiamo un po' di ordine.

È chiaro che non si può scrivere tutto e subito in questo testo, però prenderci un impegno con questo testo per arrivare entro sei mesi a demolire molte duplicazioni di sedi, di riunioni, di convenzioni di Sindaci che si mettono il cappello dell'ULSS quando si siedono da una parte, poi quello del Consiglio di Bacino dei rifiuti, poi quello dei trasporti, poi quello della Provincia, non perdiamo questa occasione per fare in modo di semplificare anche il quadro che c'è nella nostra Regione.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il progetto di legge composto di n. 11 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 41
Astenuti	n. 2

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 27
Astenuti	n. 18

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 41

Art. 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 43
Astenuti	n. 1

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 47
Astenuti	n. 1

Art. 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 29
Astenuti	n. 18

Art. 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 27
Astenuti	n. 22

Art. 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 40
Astenuti	n. 5

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge regionale, ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, degli articoli 11 e seguenti dello Statuto e della legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così come modificate e integrate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

3. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie garantite dalla Costituzione e dallo Statuto.

4. In coerenza con l'articolo 14 dello Statuto regionale e con gli indirizzi emergenti a livello comunitario in materia di strategia Europa 2020, la Regione può individuare con apposita legge e di concerto con gli enti locali, specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del territorio.

5. Tutte le decisioni che saranno assunte dalla Regione in relazione ai commi da 1 a 4, dovranno ottenere preventivo parere da parte della Conferenza delle autonomie locali e dell'Osservatorio regionale.

Art. 2 - Funzioni delle province.

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

2. Il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3 - Funzioni della Città metropolitana di Venezia.

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.

2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 4 - Funzioni della Provincia di Belluno.

1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

Articolo 6 - Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e la relativa proposta di riordino delle società, enti strumentali ed agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, che, in base alla normativa regionale, esercitano funzioni di competenza provinciale ovvero funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva la proposta di riordino di cui al comma 1, anche integrandola.

3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge che prevede le modalità e i tempi di soppressione degli enti di cui al presente articolo, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 7 - Monitoraggio.

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

Art. 8 - Disposizioni transitorie.

1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.

2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 ed invariate le norme finanziarie di cui alla presente legge, le funzioni in materia di urbanistica sono trasferite successivamente all'approvazione dello statuto della Città metropolitana di Venezia.

4. La funzione di informazione ed accoglienza turistica è disciplinata dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 "Razionalizzazione della spesa regionale".

Art. 9 - Disposizioni finali.

1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.

2. Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.

3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, è quantificato in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui.

4. Le risorse finanziarie destinate al personale delle province e della Città metropolitana di Venezia riallocate nella dotazione organica regionale e, in particolare, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) confluiscono in specifici fondi separati, destinati esclusivamente a tale personale, per il finanziamento delle voci fisse e delle voci variabili correlate al trattamento accessorio.

5. Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione.

6. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta allocato nei ruoli delle

province e della Città metropolitana di Venezia e viene utilizzato, fino alla cessazione del servizio, dagli stessi enti per l'esercizio delle medesime funzioni, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

7. Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all'articolo 2 comma 1, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

8. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui alla presente legge, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte:

- a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" del bilancio di previsione 2015;
- b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2015;
- c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015;
- d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2015;
- e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2015;
- f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:

- a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio pluriennale 2015-2017;
- b) per euro 35.300.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0199 "Rimborso prestiti" del bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 15

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Antonio Guadagnini

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	9
Art. 2 - Funzioni delle province.	9
Art. 3 - Funzioni della Città metropolitana di Venezia.	9
Art. 4 - Funzioni della Provincia di Belluno.	10
Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.....	10
Articolo 6 - Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia.	10
Art. 7 - Monitoraggio.	11
Art. 8 - Disposizioni transitorie.	11
Art. 9 - Disposizioni finali.....	11
Art. 10 - Norma finanziaria.	12
Art. 11 - Entrata in vigore.....	12